



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 86 – 15 MAGGIO 2025

Riunione del 07 Maggio 2025

64.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO:

Sig. BRUNETTI Mattia

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

Con atto di deferimento relativo al procedimento n. 74/24-25 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

- **Sig. BRUNETTI MATTIA**: *Per aver, in violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza, ex artt. 16 Statuto FIPAV, 18 R.A.T., 2 e 5 Codice Etico FIPAV, 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 1 e 74 Reg. Giur., veicolato tramite il social network Facebook, a commento di episodi di gara, un criptico post e successivi commenti definendo assurde, paradossali e fantasiose alcune decisioni arbitrali e criticando il sistema di governo della pallavolo, definito terroristico e discriminatorio, così debordando dai limiti dell'esercizio legittimo del diritto di critica. Contestata l'aggravante di cui alla lettera F dell'art. 102 Reg. Giur.*”

oooooooooooooooooooo

Il Tribunale Federale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'incolpato per l'udienza del 07 Maggio 2025 in videoconferenza dove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale Fipav, nessuno risultava collegato per l'incolpato.

Il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;



IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione del rappresentante della Procura Federale che confermava il consenso della Procura Federale Fipav medesima sulla richiesta di patteggiamento effettuata dal Sig. Brunetti Mattia come da documentazione in atti;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dall'esposto del 12.02.2025 a mezzo del quale il Responsabile del Settore Nazionale Ufficiali di Gara, Sig. Luigi Roccato, portava a conoscenza della Procura Federale Fipav, allegando la relativa documentazione, dei contenuti di un post pubblicato nella sua pagina personale del social network Facebook dal Sig. Brunetti Mattia, asseritamente contenente apprezzamenti su errori arbitrali avvenuti durante le gare di serie A disputatesi domenica 10 Febbraio 2025, affinché potesse essere valutata la portata lesiva delle dichiarazioni rilasciate dal suddetto tesserato.

Avviate le indagini preliminari dalla Procura Federale Fipav, con l'acquisizione della documentazione allegata all'esposto, veniva ascoltato l'incolpato in sede di audizione personale in data 04.03.2025 laddove lo stesso confermava la paternità del post in questione. In data 07.03.2025 veniva trasmessa la comunicazione delle conclusioni delle indagini all'odierno incolpato, il quale faceva pervenire alcune note difensive via mail, in data 13 Marzo 2025, nelle quali evidenziava che l'addebito a lui ascritto doveva ricondursi ad un momento di rabbia, quindi di solo impeto, dove aveva alzato i toni ma senza l'intenzione di ledere l'immagine e la professionalità di alcuno in ambito federale.

La Procura Federale, ritenendo comunque esaurita la fase istruttoria e comunque comprovata la dedotta responsabilità disciplinare in capo all'incolpato, lo deferiva innanzi a questo Tribunale con il capo di incolpazione riportati in epigrafe.

Nelle more della convocazione innanzi al Tribunale Federale, perveniva dal legale dell'incolpato Mattia Brunetti, memoria contenente istanza di Applicazione Di Sanzioni Su Richiesta Ex Art. 53 Reg. Giur. Fipav, con proposta di sanzione che veniva accettata e ratificata dalla Procura Federale in data 18 Aprile 2025.

Il Tribunale Federale, preso atto della richiesta di patteggiamento e della relativa sanzione così come contenuta nella proposta di applicazione di sanzione condivisa ed accettata dalla Procura Federale in



data 18.04.2025 depositata, esaminati gli atti e la documentazione acquisita, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ritiene di dover dichiarare l'efficacia dell'accordo con l'applicazione della sanzione concordata come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale dichiara l'efficacia dell'accordo di applicazione di sanzione su richiesta e, pertanto, applica al tesserato Sig. Mattia BRUNETTI la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni 30 (trenta).

Roma, 14 Maggio 2025

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 15 Maggio 2025